

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.**

**CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

^^^

**PER: MARINACCI GIULIA** (C.F.: MRNGLI81D41H282Z), nata a Rieti il 01.04.1981 e residente a Contigliano in via degli eroi n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO:**

– **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I.**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (00153);

– **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in Roma, via Frangipane n. 41 (00184);

– **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in via XXV Aprile n. 19 (60125), Ancona;

Tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

– **M.E.F. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580)**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97 (00187), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC ai seguenti indirizzi: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e [attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it](mailto:attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it);

– **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in

Roma, Largo Chigi n. 19 (00187), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Resistenti-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO:** RIGILLO ANNACHIARA, residente in [REDACTED]

[REDACTED];

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:**

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche – responsabile anche per la Regione Lazio – ha omesso di valutare il titolo di riserva di cui alla legge n. 68/1999 posseduto e dichiarato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, nell'ambito della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso “AB25 – *Inglese nella scuola secondaria di primo grado per le regioni Abruzzo, Lazio e Marche*” per la regione Lazio;

2. Del D.D.G. prot. n. 1510 del 11.10.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – responsabile anche per la regione Lazio - ha decretato l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “AB25 – *Inglese nella scuola secondaria di primo grado*”, per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

3. Del D.D.G. prot. n. 1702 del 07.11.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – responsabile anche per la regione Lazio - ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “AB25 – *Inglese nella scuola secondaria di primo grado*” rettificata per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

4. Dell'Avviso prot. n. 88044 del 20.11.2024 con il quale il Ministero

dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato gli esiti dell'assegnazione della provincia (Fase 1) e l'avvio della scelta della sede (Fase 2) nei confronti dei candidati vincitori della procedura *de qua* per la classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado” per la Regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

5. Del D.D.G. prot. n. 2360 del 22.11.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato nei confronti dei vincitori del concorso indetto con Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575/2023, per la classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado” per la Regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell'elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado” per la Regione Lazio.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2575 del 06.12.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava il bando di “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (**cfr. doc.ti 1 – 2: Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023; D.M. n. 205 del 26.10.2023**).

Veniva pertanto indetto un concorso su base regionale per la copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'a.s. 2023/2024, ulteriormente incrementati con DPCM 15.12.2023.

Il Bando di concorso prevedeva all'art. 4 i seguenti requisiti di ammissione:

<<1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei

seguenti titoli:

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale>>.

L'art. 5 prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, nonché della successiva valutazione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 6 la prova scritta veniva programmata *computer-based* e consisteva in cinquanta quesiti a risposta multipla, da svolgere in cento minuti.

La prova scritta, per la quale veniva assegnato il punteggio massimo di 100 punti, veniva superata dai candidati che ottenevano un punteggio non inferiore a 70 punti.

Coloro che superavano la prova scritta venivano ammessi all'orale, consistente in un colloquio della durata massima di 45 minuti, per il quale veniva attribuita la valutazione massima complessiva di 100 punti.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 10, la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023 per la Regione Lazio, classe di concorso "AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado" (**cfr. doc. 3: Domanda di partecipazione**).

All'interno della domanda di partecipazione la ricorrente indicava il possesso dei seguenti titoli di accesso:

- Laurea vecchio ordinamento: *Comunicazione internazionale, conseguita in data 03.10.2007 presso l'Università per Stranieri di Perugia;*
- 24 CFU: *Conseguiti in data 20.07.2021 presso l'Università Telematica E-Campus;*
- Certificazione CLIL: *Diploma di perfezionamento CLIL conseguito in data 26.05.2022;*
- Certificazione linguistica di livello C2: *LanguageCert Level 3 certificate in Esol*

International (Mastery C2), conseguita in data 23.05.2022;

- Master universitario: "Area linguistica – per l'insegnamento negli istituti secondari di I e II grado", conseguito in data 19.05.2021 presso l'Università Telematica E-Campus.

Nella Sezione "**Titoli di preferenza**", la ricorrente inseriva quanto di seguito riportato:

#### TITOLI DI PREFERENZA

Il/La Sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di preferenza:

E - Figli a carico			
Numero figli	<input type="text" value="1"/>		

  

F - Invalido o mutilato civile che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera B)			
Ente	<input type="text" value="CENTRO MEDICO LEGALE DI RIETI"/>		
Data	<input type="text" value="18/11/2014"/>	Numero dell'atto	<input type="text" value="3930648113871"/>

Nella Sezione "**Titoli di riserva**", la ricorrente inseriva il possesso dell'invalidità civile, nonché del titolo di precedenza di cui alla legge n. 68/1999, per iscrizione nelle liste di collocamento:

#### TITOLI DI RISERVA

Il/La Sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di riserva:

N - Invalido civile			
Ente	<input type="text" value="CENTRO MEDICO LEGALE DI RIETI"/>		
Data del riconoscimento	<input type="text" value="18/11/2014"/>	Numero dell'atto	<input type="text" value="3930648113871"/>

  

Iscrizione nei centri di collocamento	
Dichiaro di non essere iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99, poichè occupato/a alla data di scadenza del bando.	
Data e procedura concorsuale in cui stata presentata in precedenza la certificazione richiesta	
<input type="text" value="19/05/2020 REGIONE LAZIO REGISTRO UFFICIALE U.0438310"/>	

Come emerge dalla domanda di partecipazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente è in possesso dei seguenti titoli:

1. Titolo di preferenza di cui all'invalidità civile "N", riconosciuta in data 18.11.2014 dal Centro medico legale di Rieti, non revisionabile (**cfr. doc. 4: Attestazione invalidità civile**);

2. Titolo di riserva di cui alla legge n. 68/1999, di cui al Verbale prot. n. 438310 del 19.05.2020 rilasciato dalla Regione Lazio – Area decentrata Lazio nord Centro per l'Impiego di Rieti (**cfr. doc. 5: Verbale iscrizione liste di collocamento l. n. 68/1999**).

La Prof.ssa Marinacci è stata difatti riconosciuta affetta da invalidità civile nella percentuale del 75%, come emerge dal verbale I.N.P.S. in atti, ove è stato accertato "lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato" (**cfr. doc. allegato**).

A ciò deve aggiungersi che la ricorrente è stata altresì riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, giudizio non revisionabile emesso con Verbale I.N.P.S. del 12.11.2014 (**cfr. doc. 6: Verbale I.N.P.S. accertamento handicap**).

La ricorrente superava la prova scritta con la votazione di 90/100 e veniva pertanto convocata per quella orale, che superava con la valutazione di 87 (**cfr. doc. ti 7 – 8: Esito prova scritta; Esito prova orale**).

Come si evince dalla valutazione dei titoli espressa dall'Amministrazione resistente, alla ricorrente veniva attribuito il punteggio complessivo pari a 21,25, per tutti i titoli posseduti e dichiarati in domanda (**cfr. doc. 9: Valutazione titoli**).

Nonostante il possesso del titolo di riserva e di quello di preferenza di cui sopra, in sede di pubblicazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale *de qua*, la ricorrente non veniva inserita tra i candidati vincitori per la classe di concorso "AB25" per la Regione Lazio.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche, responsabile anche per la Regione Lazio di partecipazione della ricorrente, con D.D.G. prot. n. 1510 del 11.10.2024 approvava la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso "AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado" per la Regione Lazio, ove non veniva inserito il nominativo della ricorrente (**cfr. doc. 10: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 1510 del**

**11.10.2024).**

Anche nel successivo D.D.G. prot. n. 1702 del 07.11.2024 di rettifica non veniva inserito il nominativo della ricorrente **(cfr. doc. 11: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 1702 del 07.11.2024).**

Con Avviso prot. n. 88044 del 20.11.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio pubblicava gli esiti dell'assegnazione della provincia (Fase 1) e l'avvio della scelta della sede (Fase 2) nei confronti dei candidati vincitori della procedura *de qua* per la classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado” per la Regione Lazio, nel cui novero non veniva inserita la ricorrente **(cfr. doc. 12: Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 88044 del 20.11.2024).**

Con D.D.G. prot. n. 2360 del 22.11.2024 il Ministero resistente pubblicava l'elenco dei candidati risultati destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, ove non veniva inserito il nominativo della ricorrente **(cfr. doc. 13: Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 2360 del 22.11.2024).**

In data 26.09.2024 la ricorrente veniva contattata da un funzionario dell'Ufficio V che le chiedeva di integrare l'istanza, indicando l'ultima domanda di inserimento nelle G.P.S. ove veniva dichiarato il titolo di riserva.

Per tali motivi, con comunicazione e-mail del 26.09.2024 la ricorrente inviava la domanda di inserimento nelle GPS presentata in data 30.05.2022, attestante la sussistenza del titolo di riserva **(cfr. doc. 14: Comunicazione e-mail 26.09.2024).**

Successivamente, veniva richiesto alla ricorrente di inviare ulteriore documentazione inerente a una qualsiasi procedura concorsuale, ove la predetta dichiarava il possesso del titolo di riserva. In tale sede, l'Amministrazione insinuava la sussistenza di un presunto errore nella dichiarazione del titolo ex legge n. 68/199 all'interno della domanda di partecipazione.

La docente Marinacci trasmetteva pertanto, nella medesima giornata del 26.09.2024, ulteriore documentazione relativa a una delle procedure concorsuali ove aveva presentato la certificazione ex l. n. 68/1999 **(cfr. doc. 15: Ulteriore comunicazione e-mail 26.09.2024).**



In data 15.10.2024 la ricorrente, dinanzi alla pubblicazione della graduatoria ove illogicamente non veniva inserita, proponeva reclamo avverso la predetta, chiedeva di attivare lo strumento del soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/1990 e formulava un'istanza di accesso agli atti, nella quale richiedeva di poter ottenere copia della domanda di partecipazione delle candidate Rigillo Annachiara, Iacoangeli Sara, Cicione Ilaria e l'elenco non graduato di tutti i partecipanti risultati idonei, con l'indicazione degli eventuali titoli di riserva e di precedenza.

Con Nota prot. n. 6190 del 24.10.2024 il M.I.M. – U.S.R. Marche riscontrava quanto richiesto, comunicando alla ricorrente quanto segue: <<[...] *In base all'articolo 22 com. 1 lett b) della legge n. 241 del 1990, la candidata Marinacci Giulia è portatrice di interesse diretto e attuale alla richiesta ma manca il requisito della concretezza non esistendo alcun collegamento, nemmeno a livello del fumus tra quanto da Lei richiesto e la Sua posizione. È sempre possibile proporre domanda di accesso agli atti integrandola del requisito mancante*>> **(Cfr. doc. 16: Nota M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 6190 del 24.10.2024).**

Con Nota prot. n. 6189 del 24.10.2024 il M.I.M. – U.S.R. Marche comunicava quanto segue in merito al titolo di riserva della ricorrente: <<[...] *non può essere attribuita la riserva derivante dalla seguente condizione: "iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ex legge n. 68 del 1999 perché disoccupata al momento della partecipazione alla procedura concorsuale de quo" oppure, se occupata a tale data, " indicazione di altra procedura concorsuale in cui aveva indicato di essere iscritta nelle liste de quo perchè disoccupata", in quanto la Candidata, in tale punto si è semplicemente limitata ad inserire la data di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei Centri per l'impiego della Regione Lazio e cioè il 19/5/2020. Indipendentemente che la partecipazione alla procedura GPS sia considerata procedura concorsuale, anche in questa domanda, la Candidata ha commesso lo stesso errore. In relazione al soccorso istruttorio si comunica quanto segue: Il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in un concorso pubblico o in una gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante o commissione esaminatrice, nel nostro caso, incompleta o irregolare sotto il profilo formale. In questo caso abbiamo solo una dichiarazione errata in cui la Candidata si limita ad indicare la data in cui*

*è iscritta nel collocamento obbligatorio.>> (cfr. doc. 17: Nota M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 6189 del 24.10.2024).*

Stante il tenore di quanto espresso dall'Amministrazione resistente, la Scrivente difesa trasmetteva in data 12.11.2024 un'istanza di accesso agli atti con contestuale atto di diffida e messa in mora, ove invitava il Ministero ad inserire la Marinacci tra i vincitori della procedura concorsuale *de qua* (cfr. doc. 18: **Istanza di accesso agli atti e contestuale diffida**).

Dinanzi al silenzio dell'Amministrazione, si rende necessario l'intervento dell'Ill.mo T.A.R. adito, tenuto conto che in maniera del tutto illogica ed illegittima la ricorrente ha assistito alla mancata valutazione del titolo di riserva effettivamente posseduto e dichiarato nella domanda di partecipazione.

A ciò deve aggiungersi che l'Amministrazione resistente non ha emesso alcun provvedimento di esclusione della docente Marinacci, la quale non è inserita nel novero dei vincitori del concorso *de quo* pur avendo dichiarato sia il titolo di preferenza che quello di precedenza di cui alla legge n. 68/1999.

La ricorrente è difatti in possesso di tutti i requisiti di legge per essere immessa nei ruoli della docenza a tempo indeterminato, le cui assunzioni sono state avviate come emerge dalla documentazione in atti.

Sulla base delle illegittimità riscontrate la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 68/1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3, NONCHÉ DELL'ART. 10 COMMA 5 LETT. P) DEL BANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 39 QUATER DEL D. LGS. N. 165/2001. DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE INSERITA TRA I CANDIDATI VINCITORI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 06.12.2023 PER LA CLASSE DI CONCORSO “AB25 – INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” PER LA REGIONE**

**LAZIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

La resistente Amministrazione è incorsa in aperta violazione di legge, laddove ha escluso la ricorrente dal novero dei vincitori della procedura di cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2575 del 06.12.2023 ritenendo la docente non in possesso del titolo di riserva.

All'interno della domanda di partecipazione, la ricorrente indicava correttamente nella sezione "*Iscrizione nei centri di collocamento*" gli estremi del verbale rilasciato dalla Regione Lazio – Area Decentrata Lazio Nord – Centro per l'impiego di Rieti - di cui al prot. n. 438310 del 19.05.2020.

Pur tuttavia, anche a seguito delle integrazioni documentali richieste, l'Amministrazione resistente non inseriva la predetta tra i candidati vincitori della procedura *de qua*, pur essendo la ricorrente in possesso di tutti i requisiti legittimanti la sua immissione in ruolo a tempo indeterminato in qualità di docente per la classe di concorso "AB25" per la Regione Lazio.

La ricorrente ben inseriva nella domanda di partecipazione l'ultima iscrizione nelle liste di collocamento, conformemente alle indicazioni espresse nel Bando, che venivano del tutto disattese dal Ministero resistente.

Il Decreto Dipartimentale n. 2575/2023 così prevedeva all'art. 3 in relazione ai "*Posti da destinare al concorso*":

<<[...] 3. *In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. [...]>>.*

L'articolo 10, rubricato "*Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande*", così disponeva al comma 5 lettera P) di interesse della ricorrente:

<<[...] *Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: [...] p) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. **Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;** [...]>>.*

Dall'interpretazione del bando di concorso non residua alcun dubbio in merito alle modalità di indicazione del titolo di riserva, né tantomeno si evince che debba farsi riferimento ad una procedura concorsuale, bensì ad una procedura in senso generico.

Il Decreto Dipartimentale prevedeva difatti la produzione del certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego e, solo in assenza di quest'ultimo, l'indicazione della data della procedura ove in precedenza veniva presentata la certificazione richiesta.

Ebbene, la ricorrente compilava la domanda di partecipazione conformemente al tenore del Bando, come si evince dall'estratto sopra riportato, ove la predetta indicava la data di iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex legge n. 68/1999.

A ciò deve altresì aggiungersi che la docente Marinacci integrava la documentazione prodotta, trasmettendo alla resistente Amministrazione copia della domanda di aggiornamento nelle GPS, ove era ben presente l'iscrizione di cui alle liste di collocamento mirato.

Dunque è notevole e duplice il danno patito dalla Marinacci la quale, pur avendo prodotto correttamente la documentazione richiesta a sostegno del possesso del titolo di riserva, si è vista escludere dalla procedura concorsuale *de qua*, sulla base di un presunto mancato possesso di un titolo accertato dal 2014 e ben dichiarato in domanda.

Il Ministero ha agito in aperta violazione della legge n. 68/1999, il cui art. 3 comma 1 prevede espressamente l'obbligo in capo ai datori di lavoro pubblici e privati di procedere alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili, ai fini del loro collocamento nel mondo del lavoro (**cfr. doc. 19: Legge n. 68/1999**).

In tal senso, anche la Direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, riconoscendo che (**cfr. doc. 20: Direttiva n. 1/2019 Presidenza del Consiglio dei Ministri**): <<[...] l'articolo 7 della legge 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del d. lgs. 165/2001. [...] L'ordinamento prevede, quindi, tre diverse modalità di assunzione dei soggetti con disabilità:

1. La chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in base all'articolo 35, comma 2, del d. lgs. 165/2001;

2. Il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l'articolo 16 della legge 68/1999;

3. Le convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge 68/1999. [...]>>.

Si richiama sul punto l'art. 39 quater del Decreto Legislativo n. 165/2001 concernente il "Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68":

<< ((1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle

*politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, ai fini di cui all'articolo 39-bis, comma 3, lettera e).*

*3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.*

*4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.))>>.*

Nella fattispecie per cui è causa, il Ministero resistente ha del tutto disatteso le disposizioni a tutela del collocamento obbligatorio, omettendo di riconoscere il titolo di riserva posseduto e dichiarato correttamente dalla ricorrente nella domanda di partecipazione.

La resistente Amministrazione si è discostata dal Bando, attraverso una interpretazione difforme da quanto espressamente statuito nel Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2575/2023.

Il pregiudizio patito dalla ricorrente è notevole, se solo si considera che la predetta ha conseguito il punteggio complessivo di 198,25 e che, in virtù del titolo di riserva e quello di preferenza sopra indicati, si collocherebbe con certezza tra i vincitori della procedura in oggetto.

Si evidenzia difatti che la candidata Rigillo Annachiara, a parità di punteggio della ricorrente, è in possesso del solo titolo di riserva e non anche quello di preferenza posseduto dalla ricorrente, la quale si vedrebbe per tali motivi con certezza inserita nella graduatoria dei vincitori, con immissione in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.

Si evidenzia che per la procedura concorsuale in oggetto, veniva prevista una quota di riserva del 30% che, calcolata sui 39 posti messi a bando, determinava il numero di 11 riservisti, come si evince dal D.D.G. M.I.M. prot. n. 78 del 17.01.2024 (**cfr. doc. 21: D.D.G. M.I.M. prot. n. 78 del 17.01.2024**):

Lazio	I Grado	AB25	LINGUA STRANIERA (INGLESE)	39	11
-------	---------	------	----------------------------	----	----

Applicando i criteri di cui sopra alla graduatoria dei vincitori per la classe di concorso "AB25" per la Regione Lazio, emerge con evidenza che l'ultimo dei candidati in possesso del titolo di riserva ha il punteggio complessivo di 204,50.

La ricorrente, con il punteggio di 198,25, si sarebbe dovuta collocare nello specifico alla posizione n. 38, essendo in possesso sia del titolo di riserva che del titolo di preferenza, non posseduto dalla candidata Rigillo Annachiara collocata al n. 38 con il medesimo punteggio della ricorrente.

Il pregiudizio patito dalla ricorrente è ben evidente, se solo si considera che la predetta si sarebbe dovuta collocare tra i vincitori del concorso ordinario docenti ed essere immessa in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025, circostanza non verificatasi a causa della illegittima omessa valutazione del titolo di riserva di cui alla legge n. 68/1999.

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DETERMINATA DAL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI RISERVA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE M.I.M. N. 2575 DEL 06.12.2023.**

Il provvedimento – di data e protocollo sconosciuti - con il quale il Ministero resistente ha proceduto alla omessa valutazione del titolo di riserva della ricorrente, risulta altamente lesivo del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente la quale, nonostante il possesso del titolo di riserva e di preferenza, ha assistito al suo mancato inserimento tra i vincitori della procedura *de qua*, a fronte di candidati che a parità di punteggio sono stati individuati come vincitori pur se non in possesso di entrambi i titoli posseduti e dichiarati dalla Marinacci.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha agito non solo e tanto in violazione del bando concorsuale, ma altresì in contrasto con i principi fondamentali in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

In tal modo la resistente Amministrazione ha leso il principio del legittimo affidamento sul quale la ricorrente confidava in virtù dei titoli di precedenza e preferenza posseduti e dichiarati, nonché del positivo superamento della prova concorsuale, per effetto del quale sarebbe stata inserita nella graduatoria di merito con il punteggio complessivo di 198,25 punti, che le avrebbe consentito con certezza l'immissione in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/25.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «*civiltà europea*», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «*è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa*» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6



ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che *"il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)" <sup>1</sup>.

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che *«Risolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di*

---

<sup>1</sup> Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."*

*elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).*

*Il principio del legittimo affidamento <<(…) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bélàné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>> (Cfr. sentenza T.A.R. Veneto n. 725/2019).*

*Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che: "La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo" (Cfr. sentenza T.A.R. Cagliari n. 70/2021).*

*Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nella ricorrente è stato frustrato e disatteso dalla Amministrazione, la quale ha arbitrariamente omesso di considerare il titolo di riserva di cui alla legge n. 68/1999 posseduto e ben dichiarato dalla*

ricorrente nella domanda di partecipazione, cagionando conseguentemente la sua esclusione dal concorso in oggetto.

La condotta del Ministero si palesa altresì come discriminatoria nei confronti di tutti gli altri candidati i quali, in possesso dei titoli di precedenza e preferenza al pari della ricorrente, sono stati inseriti tra i vincitori del concorso in oggetto tra i riservisti.

^^^

Per quanto sin qui esposto parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa

**RICORRE**

**ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto a consentire a parte ricorrente di essere inserita tra i candidati vincitori del concorso ordinario docenti di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575/2023 per la classe di concorso "AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado" per la Regione Lazio, previo riconoscimento del diritto di riserva dalla medesima posseduto unitamente a quello di preferenza.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha agito in palese violazione di legge, avendo omesso la valutazione del titolo di riserva di cui alla l. n. 68/99 posseduto dalla Marinacci.

Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che la mancata valutazione del titolo di riserva della ricorrente ha impedito la sua immissione in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/25.

**Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in re ipsa dal fatto che** il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato le immissioni in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/25 e che, per mera responsabilità dell'Amministrazione, la ricorrente non è inserita nel novero dei candidati risultati vincitori.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della domanda cautelare, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di inserire la ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso di cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2575/2023 per la classe di concorso "AB25" per la Regione Lazio, alla posizione n. 38 con il punteggio di 198,25 e con il riconoscimento del titolo di riserva e di preferenza, ai fini della sua immissione in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/25.

Roma, 02.12.2024

Avv. Domenico Naso

^^^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare, con riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso di cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2575/2023 per la classe di concorso "AB25" per la Regione Lazio, alla posizione n. 38 con il punteggio di 198,25 e con il riconoscimento del titolo di riserva e di preferenza.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023;
2. D.M. n. 205 del 26.10.2023;
3. Domanda di partecipazione;
4. Attestazione invalidità civile;
5. Verbale iscrizione liste di collocamento l. n. 68/1999;
6. Verbale I.N.P.S. accertamento handicap;
7. Esito prova scritta;
8. Esito prova orale;
9. Valutazione titoli;

10. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 1510 del 11.10.2024;
11. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 1702 del 07.11.2024;
12. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 88044 del 20.11.2024;
13. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 2360 del 22.11.2024;
14. Comunicazione e-mail 26.09.2024;
15. Ulteriore comunicazione e-mail 26.09.2024;
16. Nota M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 6190 del 24.10.2024;
17. Nota M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 6189 del 24.10.2024;
18. Istanza di accesso agli atti e contestuale diffida;
19. Legge n. 68/1999;
20. Direttiva n. 1/2019 Presidenza del Consiglio dei Ministri;
21. D.D.G. M.I.M. prot. n. 78 del 17.01.2024.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 02.12.2024

Avv. Domenico Naso

